

Costruzione e uso
del passato storico nella cultura antica

*Atti del convegno internazionale di studi
Firenze 18-20 settembre 2003*

a cura di Paolo Desideri, Sergio Roda e Anna Maria Biraschi
con la collaborazione di Andrea Pellizzari

Estratto



Edizioni dell'Orso
Alessandria
2007

CHANTAL GABRIELLI

VERRIO FLACCO E LA TRASMISSIONE DEL SAPERE GIURIDICO

Rispetto al genere storiografico, propriamente fondato sulla trascrizione e conservazione del ricordo di eventi storici ed episodi legati a figure esemplari del passato, anche l'antiquaria rappresenta una forma dell'espressione letteraria altrettanto interessante per il patrimonio di memorie storiche e la stratificazione di saperi che contiene. L'esistenza di informazioni sistematicamente ignorate da fonti storiografiche, soprattutto per quanto riguarda certi aspetti dell'arcaica giurisprudenza romana, definisce molti testi antiquari, e tale caratterizzante fattore di complementarità rispetto alla storiografia è riscontrabile anche nel *De verborum significatu* di Marco Verrio Flacco. Il testo, infatti, è caratterizzato da una particolare attenzione per l'etimologia legale ed offre su istituti giuridici sfumature di significato, che spesso con la sola ricostruzione storica degli avvenimenti non riusciamo a cogliere. Inoltre testimonia chiaramente come il lavoro selettivo, svolto dall'erudito Verrio, abbia implicato fasi preparatorie di raccolta e schedatura di informazioni non scevre di condizionamenti propri del contesto storico che ne avrebbe usufruito.

L'esigenza di costruire, di fronte ad un impero dai confini sempre più vasti, una forte identità culturale di Roma rappresentò uno dei motivi che incentivarono la formazione di una letteratura antiquaria, che iniziò nel II secolo a.C., ma che conobbe un particolare sviluppo proprio durante l'età di Cesare ed il principato augusteo. Si trattò di un'operazione culturale di altissimo livello che, attraverso figure come Varrone, L. Cincio o M. Verrio Flacco, si impegnò a rendere lo scibile dell'epoca fruibile, catalogando sotto forma di compendi enciclopedici tutte quelle notizie, curiosità ed aneddoti, ereditati dal passato sulla società romana, nei suoi variegati aspetti dall'economia, alle istituzioni, alla religione o al diritto.

Il *De verborum significatu*, scritto in piena età augustea, è una sorta di dizionario che raccoglie, in ordine alfabetico, le etimologie di vocaboli latini con particolare attenzione per termini attinenti la storia arcaica di Roma. La natura dell'opera si inserisce, quindi, perfettamente in quel clima ideologico-cultu-

rile poggianti sul concetto di funzionalità della cultura, capace di effettuare, attraverso il recupero di un consistente patrimonio di tradizioni e conoscenze, un'articolata operazione di valorizzazione ed accreditamento di Roma e delle sue istituzioni.

Il testo di Verrio presenta, però, alcune difficoltà sia per la sua natura compositiva, coacervo di lemmi e glosse spesso già obsoleti ai tempi in cui l'erudito li riordinò, sia per le modalità di trasmissione del lessico, a noi pervenuto non in forma diretta e completa, ma attraverso l'epitome del II secolo d.C. di Festo, giunta a sua volta in parte e integrata con il compendio che Paolo Diacono fece del glossario festino tra l'VIII e il IX secolo d.C.

Due incisivi filtri interpretativi, succedutisi nel corso dei secoli, ne avrebbero, quindi, fortemente alterato l'originaria struttura, ma nonostante i tagli ed i rimaneggiamenti, è possibile individuare, tra i lemmi pervenutici inerenti il diritto, un lavoro di schedatura attribuibile a Verrio e rispondente pienamente alle priorità culturali della sua epoca. Fu, infatti, durante il I secolo a.C. con la produzione letteraria di Cicerone che l'interesse verso l'avvocatura e la giurisprudenza si sviluppò notevolmente e sotto il principato si incentivò l'esigenza, all'interno di una sistemazione razionale del sapere in branche, di dare anche alla scienza del diritto una catalogazione omogenea. All'interno di tale tendenza letteraria si inserisce il *De verborum significatu*, il cui indice glossematico, nei numerosi studi ed approfondimenti del giurista Ferdinando Bona,¹ è stato riconosciuto come una delle fonti più importanti per la ricostruzione del sapere giuridico. Ha, infatti, permesso il raggiungimento di una conoscenza più esaustiva su istituzioni e procedure del diritto romano, rivelando, soprattutto per quegli istituti ormai obsoleti ai tempi in cui Verrio li ordinò, quanto fosse ampia, in ambito giurisprudenziale, la documentazione a lui accessibile. Il testo, attraverso le numerose citazioni di nomi di autori e titoli di opere altrimenti sconosciuti, offre, quindi, chiara testimonianza del lavoro di raccolta e selezione, che ha dovuto compiere il grammatico augusteo, fra fonti di varia natura: manuali di diritto, commenti al testo decemvirale e lessici di terminologia giuridica.

Questa peculiarità è particolarmente evidente in quattro lemmi del *De verborum significatu* inerenti un istituto giuridico, abolito in età repubblicana e non più in vigore al momento della catalogazione augustea. Si tratta del con-

¹ F. BONA, *Contributo allo studio della composizione del 'de verborum significatu' di Verrio Flacco*, Milano, Giuffrè, 1964 («Fondazione Guglielmo Castelli», 34); F. BONA, *Opusculum Festinum*, Ticini, New Press, 1982; F. BONA, *Alla ricerca del 'de verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione' di C. Elio Gallo*. I. La struttura dell'opera, «BIDR», XC, 1987, pp. 119-168; F. BONA, *Festo e le XII Tavole*. I. Gli 'auctores' di Verrio Flacco, «Index», XX, 1992, pp. 211-228.

tratto di *nexum*, altrimenti noto come 'schiavitù per debiti', poiché regolava i rapporti fra creditore e debitore, imponendo a quest'ultimo di lavorare per il creditore, finché non avesse estinto il debito, appositamente quantificato in giornate di lavoro. In realtà il debito non veniva mai estinto ed il contratto si trasformava per il debitore insolvente in una forma di perpetuo asservimento al creditore. Il ricorso a tale istituto diventò così frequente da stravolgere gli equilibri politico-sociali già precari di Roma, nei primi secoli di storia repubblicana. Esempio ne sono i numerosi episodi, riportati dagli storici Livio e Dionigi di Alicarnasso, sia di disordine pubblico originati dal disappunto per la permanenza dell'indebitamento che di esasperata protesta per l'accresciuto stato di indigenza che la servitù per debiti generava, motivo per cui nel 326 a.C. verrà abolita.²

I lemmi, che a noi interessano, sono *Nexum*,³ *Nexum aes*,⁴ *Nuncupata pecunia*⁵ e *<Sanates>*,⁶ ed esplicitano l'accezione non solo del termine *nexum*, ma anche di alcuni modi di dire ad esso connessi. Il compendio di Paolo Diacono non contiene queste glosse, ma da un'attenta analisi dell'epitome è emerso quanto frequente sia in essa l'assenza di lemmi festini ricollegabili al linguaggio legale-civile. È chiaro che sarebbero risultati irrilevanti per i lettori di Paolo termini non più comprensibili ed attuali, una volta che le istituzioni, cui facevano riferimento, avessero cessato di esistere da tempo. L'opera di epi-

² Sull'argomento si rimanda a C. GABRIELLI, *Nexum: Aspetti giuridico-economici in Festo*, «ZAnt», LI, 2001, pp. 13-24; per ulteriori indicazioni bibliografiche ed interpretative sul contratto di *nexum* cfr. anche C. GABRIELLI, *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III a.C.*, Como, New Press, 2003 («Biblioteca di Athenaeum», 50), pp. 178-181, p. 194.

³ FEST., s.v. *Nexum*, 160 L: *Nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcumque per aes et libram geritur: id quod necti dicitur. Quo in genere sunt haec: testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio.*

⁴ FEST., s.v. *Nexum aes*, 162 L: *Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum obligatur.*

⁵ FEST., s.v. *Nuncupata pecunia*, 176 L: *Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in lib. II. de officio iurisconsulti, nominata, certa, nominibus propriis pronuntiata: «cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupasset, ita ius esto»: id est uti nominarit, locutusve erit, ita ius esto. Vota nuncupata dicuntur, quae consules, praetores, cum in provinciam proficiscuntur, faciunt: ea in tabulis praesentibus multis referuntur. At Santra lib. II de verborum antiquitate, satis multis nuncupata conligit, non directo nominata significare, sed promissa, et quasi testificata, circumscripta, recepta, quod etiam in votis nuncupandis esse conventius.*

⁶ FEST., s.v. *<Sanates>*, 426, 428 L: *<Sanates quasi sana>ti appellat<i> ... Sulpicius ... et Opillus <Aurelius> ... dici inferio... ut Tiburtes ... populo Tibur<ti> ... Tiburti, idem ... <infe>riorisque loci ... in XII (1,5): «Nex<i> ... forti sanati<i>... id est bonor<um> ... qui et inf... que sunt; ... <pris>cos Latinos ... egerit secundum ... <in>fra Romam in e ... eosque sanati...praeter opinion ... set sanavisse<f>... q<ue>... cisci potuisset no... Cincius lib. II. de <officio iuriscon>sulti. Ne Valerius <quidem> Messala in XII. explanatio<ne>...nem in eo libro, quem ... volute inscribi, forc... duas gentis finitimas... <le>gem hanc scrip<tam> ...n ut id ius man<cipii> nexique quod populu<s> Romanus haberent. ...<fo>rctos et sana<tes> ...<sig>nificare exis...atu. Multi sunt, ... acuit disci<c> ... ut sant fortis ...<s>anati insanti.*

tomazione di Diacono fu soggetta, almeno in parte, alla civiltà, alla cultura e agli interessi dell'epoca carolingia, e pertanto profondamente legata alle esigenze di un pubblico, che dobbiamo supporre tanto impreparato quanto disinteressato al contratto di *nexum*.

Nel primo lemma Verrio spiega il contratto, adeguandosi, come rivela un inciso parentetico che non specifica il contesto della citazione, alla definizione del grammatico e giurista C. Elio Gallo, vissuto fra la fine della repubblica e l'inizio dell'impero.⁷ In realtà all'ausilio del grammatico Verrio ricorre in altre ventidue glosse, cinque delle quali riportano il titolo dell'unica opera nota della produzione letteraria di Elio e cioè *De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione*.⁸ Composto di almeno due libri e dedicato all'etimologia di termini attinenti la sfera giuridica è probabile che per l'accezione di *nexum* questo manuale di diritto sia stato il testo di riferimento per Verrio.

La glossa *nexum* appartiene alla prima parte dell'impianto dell'opera del grammatico e colpisce la sua brevità, e cioè il fatto che non faccia parte di quelle glosse 'multiple', che raggruppano sotto la stessa voce più interpretazioni di fonti diverse, come sarebbe stato, invece, plausibile per un istituto giuridico la cui natura, complessa ed oscura, aveva sempre suscitato l'attenzione e l'interesse dei giuristi fin dall'antichità, e come, d'altra parte, è testimoniato anche da Varrone, che, nel I secolo a.C., nel *De lingua latina*, riporta le interpretazioni sul *nexum* di due degli ideatori dello *ius civile*, Manio Manilio e Quinto Mucio Scevola.⁹ Fra l'altro la sostanziale coincidenza sul *nexum*, frequentemente segnalata dagli studiosi, tra la definizione eliana, cioè «*nexum est [...] quodcumque per aes et libram geritur*»,¹⁰ e l'accezione del giurista Manilio, «*nexum [...] omne quod per libram et aes geritur*»,¹¹ rende plausibile l'ipotesi di una supposta dipendenza di Gallo a dottrine giuridiche precedenti. In realtà la questione non è così semplice, perché un'annosa diatriba fra giuristi è connessa proprio alla determinazione del rapporto di dipendenza fra le due definizioni, ed alcuni studiosi sosterebbero per l'opera lessicografica di Elio

⁷ Cfr. *supra*, n. 3.

⁸ FEST., s.v. *Postliminium receptum*, 244 L; FEST., s.v. *Reus*, 336 L; FEST., s.v. *Saltum*, 392 L; FEST., s.v. *Talassionem*, 478, 480 L; FEST., s.v. *Torrens*, 482, 484 L.

⁹ VARRO, *de ling. lat.*, VII, 105: In Colace: *Nexum...* <Nexum> Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia; Mucius, quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quom mancipio detur. Hoc verius esse ipsum verbum ostendit, de quo quaeritur: nam id aes quod obligatur per libram neque suum fit, inde nexum dictum. Liber qui suas operas in servitute pro pecunia quam debebat, <necetabat>, dum solveret, nexus vocatur, ut ab aere obaeratus. Hoc C. Poetelio bone Visolo dictatore sublatum ne fieret, et omnes qui Bonam Copiam iuraverunt, ne essent nexi dissoluti.

¹⁰ Cfr. *supra*, n. 3.

¹¹ Cfr. *supra*, n. 9.

Gallo una datazione tra il 170 ed 150 a.C., anteriore cioè all'elaborazione di Manilio. Sul merito della questione non intendo entrare, pur sottolineando l'esistenza di un problema di datazione.¹² Ciò che a me interessa evidenziare è che il testo di Elio, che forse Verrio Flacco fu il primo ad utilizzare, potrebbe essere la sola, se non l'unica, fonte consultata nel lavoro di raccolta, lettura e successiva trascrizione delle glosse relative al contratto di schiavitù per debiti. Questa modalità può essere giustificata, pensando all'importanza che un arcaico istituto giuridico repubblicano poteva avere in epoca imperiale quando da tempo se ne era persa memoria. In tale ottica è logico pensare che per un erudito in piena età augustea un obsoleto contratto giuridico, da tre secoli non più in vigore, riscuotesse un'attenzione tale da poter essere soddisfatta con un'unica schematica accezione, condivisa però unanimamente dai giuristi dell'epoca.

Nel secondo lemma il significato attribuito all'espressione *nexum aes* è ricavato dal confronto con numerosi testi, come sembra implicare la generica indicazione «*apud antiquos*»,¹³ e che potrebbe aver posto lo stesso Verrio Flacco, a conclusione del suo lavoro di riscontro e verifica di varie fonti, oppure successivamente Festo, nella sua opera di sintesi del glossario di Verrio. Analogo problema di attribuzione si pone con il lemma *Nectere*,¹⁴ l'infinito a cui si collega etimologicamente *nexum* ed il cui significato di 'obbligare' è attestato spesso in molti autori, «*apud plurimos auctores*». Tale accezione è confermata anche dal compendio di Paolo,¹⁵ che, però, semplificando la spiegazione, si limita ad indicare *ligare* come sinonimo corrispondente di *nectere*, senza commentarne l'uso presso altri autori e fonti.

Gli ultimi due lemmi, *Nuncupata pecunia* e <*Sanates*>, sono particolarmente interessanti, perché attestano nel *corpus* delle XII Tavole la presenza di almeno due norme attinenti il contratto di *nexum*.¹⁶ Nel primo il testo decemvirale è chiaro e comprensibile ed è giunto a Verrio, tramite il secondo libro del *De officio iurisconsulti* di L. Cincio, che lo utilizza come *exemplum*,

¹² Su questo aspetto rimando a C. GABRIELLI, *Nexum* cit., 2001, p. 16, n. 19, p. 17, n. 20.

¹³ Cfr. *supra*, n. 4.

¹⁴ FEST., s.v. *Nectere*, 160 L: *Nectere ligare significat, et est apud plurimos auctores frequens; quin etiam in commentario sacrorum usurpatur hoc modo: «Pontifex minor ex stramentis napuras nectito», id est funiculos facito, quibus sues adnectantur.*

¹⁵ PAUL. FEST., s.v. *Nectere*, 161 L *Nectere ligare*.

¹⁶ Tav. I.5, *Nex<i> ... forti sanati<i>*... e Tav. VI.1, *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*. Per una palingenesi del codice decemvirale v. la recente raccolta documentaria di U. AGNATI, *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letterarie e giuridiche. Tabulae I-VI*, Cagliari, AV, 2002 («Istituto Italiano per la Storia della Legislazione, 3»), pp. 60-65, pp. 321-333. Sulla presenza del contratto di *nexum* nelle XII Tavole cfr. C. GABRIELLI, *Contributi* cit., 2003, p. 20, pp. 62 sgg., pp. 116-120.

per suffragare l'interpretazione del verbo *nuncupare* associato a *pecunia* e *vota* nel significato di *nominare*, cioè pronunciare, proclamare.¹⁷ L'accezione è comune anche al contemporaneo Varrone,¹⁸ e condivisa, ma con delle riserve, da Santra, grammatico di età ciceroniana, interessato all'etimologia ed alla semantica. Precisa, infatti, nel secondo libro della sua opera *De verborum antiquitate*, che il termine *nuncupata*, riferito a un numero considerevole di persone, indicasse piuttosto ciò che non era stato direttamente pronunciato, ma promesso. L'utilizzazione da parte di Flacco di entrambe le fonti sembra essere stata nel caso di Cincio indiretta, mentre per Santra diretta, forse in ragione del carattere generale della sua opera.

Maggiori problemi si presentano, invece, nella glossa <Sanates>, il cui stato lacunoso rende arduo ogni tentativo di ricostruzione e integrazione del testo e tantomeno, per quanto compaia il nome di L. Cincio fra gli autori consultati da Verrio, non è certo che il *De officio iurisconsulti* sia la fonte utilizzata per la norma delle XII Tavole.¹⁹ In questa glossa 'multipla' sono, infatti, citati anche *Sulpicius*, *Opillus* <Aurelius> e *Valerius* <quidem Messala>. Si tratta rispettivamente del giurista della prima metà del I secolo a.C. Servio Sulpicio Rufo; di Aurelio Opillo retore e grammatico, vissuto fra II e I secolo a.C., e di un certo Valerio, identificabile più probabilmente con Q. Valerio Sorano, filologo antiquario anch'esso della fine II inizi I a.C. A Servio Sulpicio era stato attribuito in passato un commento alle XII Tavole, ipotesi che non ha trovato consensi negli studi successivi,²⁰ mentre l'utilizzazione diretta di Aurelio Opillo può avere implicato la consultazione da parte di Verrio Flacco di una delle numerose opere di erudizione del grammatico, la cui ampia produzione letteraria è segnalata da Svetonio nel *De grammaticis*.²¹ Infine per quanto riguarda Valerio, autore di una *explanatio* sul testo decemvirale ed il cui nome risulta incompleto, per una lacuna testuale, è verosimile che sia da identificarsi con Q. Valerio Sorano, la cui utilizzazione da parte di Verrio potrebbe essere di seconda mano, forse attraverso la citazione di qualche grammatico.

In conclusione vorrei sottolineare nuovamente l'opportunità che offrono testi antiquari, come il *De verborum significatu*, per il raggiungimento di

una cognizione più approfondita dello *ius*, alla luce dell'influenza che codificazioni e norme ebbero sulle dinamiche politiche ed i cambiamenti sociali a Roma. Sul contratto di *nexum*, in quanto indicatore di uno stato endemico di difficoltà economica, che ha caratterizzato i primi due secoli della repubblica, si sono rilevate utili le accezioni giuridico-economiche, contenute in opere lessicografiche come il *De lingua latina* di Varrone ed il *De verborum significatu* di Verrio. Da questa analisi è, inoltre, emerso come su questo istituto giuridico alto repubblicano si siano occupati non solo giuristi, esperti del testo decemvirale e spesso autori di commentari alle XII Tavole, ma anche grammatici interessati a sciogliere gli enigmi che parole obsolete spesso originavano nella fantasia degli uomini. Gli *auctores* di Verrio sono esperti di diritto, ma anche eruditi che vissero tra II e I secolo a.C., testimoni senza dubbio di un capillare interessamento verso la terminologia giuridica e le tappe evolutive della giurisprudenza romana.

In una ricostruzione degli eventi del passato più attenta possibile ad ogni aspetto della società romana, soprattutto arcaica, il genere antiquario si manifesta senza dubbio complementare ai racconti evenemenziali della storiografia, in quanto collettore di informazioni, altrimenti ignorate ed invece particolarmente interessanti soprattutto nell'ambito giurisprudenziale e per la ricostruzione della trasmissione del sapere giuridico in età augustea. La confluenza di lessici grammaticali e manuali giuridici nei testi enciclopedici ha dimostrato, infatti, come, per avere una conoscenza più approfondita sul passato di Roma, attraverso le sue istituzioni ed i suoi costumi, fosse necessaria e fondamentale anche un tipo di documentazione di natura grammaticale ed erudita, essenziale per integrare una visione talvolta schematica che poteva emergere da opere storiografiche interessate solo ad una mera elencazione di avvenimenti.

¹⁷ Cfr. *supra*, n. 5.

¹⁸ VARRO, *de ling. lat.*, VI, 60: *Ab eo quoque potest dictum nominare, quod res novae in usum quomodo additae erant, quibus ea<s> novissent nomina ponebant. Ab eo nuncupare, quod tunc pro civitate vota nova suscipiuntur. Nuncupare nominare valere apparet in legibus, ubi «nuncupatae pecuniae» sunt scriptae...*

¹⁹ Cfr. *supra*, n. 6.

²⁰ Sulle varie ipotesi di attribuzione cfr. C. GABRIELLI, *Nexum cit.*, 2001, p. 22, nn. 48-50.

²¹ SVET., *gramm.*, 6.